

PRESIDENTE. L'onorevole Collotta chiede, per urgenti affari di famiglia, un congedo di dieci giorni.

L'onorevole Cantoni, dovendo assentarsi da Firenze per affari urgenti, chiede un congedo di quattro giorni.

(Questi congedi sono accordati.)

(L'onorevole Martinengo presta giuramento.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grossi a voler venire alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

GROSSI, relatore. In nome dell'ufficio I ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Caulonia avvenuta nella persona del signor Campisi Angelo Raffaele.

Questo collegio è composto di sei sezioni: Caulonia, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Stilo e Roccella Ionica.

Il numero degli elettori iscritti è di 692. Nel giorno 5 maggio si presentarono all'urna 451 elettori, i cui voti si divisero nel modo seguente: al signor Campisi Angelo Raffaele 315; al signor Marzano cavaliere Ettore voti 129; voti dispersi 4, nulli 3.

Avendo il signor Campisi Angelo Raffaele riportato 315 voti, e quindi un numero maggiore di quello prescritto dall'articolo 91 della legge elettorale, l'ufficio definitivo proclamò il suddetto signor Campisi Angelo Raffaele a deputato di Caulonia.

Tutte le operazioni furono eseguite con la massima regolarità; non vi sono proteste, non vi sono reclami, non vi sono osservazioni di sorta, per cui l'ufficio I mi ha dato l'onorevole incarico di proporre alla Camera la convalidazione della elezione avvenuta nella persona del signor Campisi Angelo Raffaele.

(La elezione è convalidata.)

NICOTERA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera per mandato dell'ufficio II sulla elezione del terzo collegio di Napoli.

Il terzo collegio di Napoli si compone di sette sezioni ed ha 1658 elettori iscritti; nella prima votazione si presentarono a votare 380 elettori, e non essendo questo numero sufficiente a proclamare il deputato, si procedette al ballottaggio.

Nel ballottaggio si presentarono 586 elettori, e i voti andarono divisi così: al signor Pandola Ferdinando voti 300; al signor Nolli baron Rodrigo 282; voti dispersi nove, nulli quattro.

Le operazioni andarono tutte in perfetta regola; se nonchè in una delle sezioni, e precisamente in quella di Ponticelli, quando il presidente di questa sezione presentava i verbali alla sezione principale, fu osservato che alle liste elettorali, nelle quali si era proceduto alla votazione, mancava la controsegna del segretario, e vi era invece solamente quella dello scrutatore. Un altro elettore, rilevata questa mancanza,

protestava e credeva che questo motivo potesse portare l'annullamento dell'elezione.

Il presidente della sezione rispondeva che egli non credeva che l'articolo 82 della legge elettorale dovesse essere interpretato nel senso che la lista elettorale, sulla quale si era proceduto alla votazione, dovesse essere contrassegnata tanto da uno scrutatore quanto dal segretario, ma che credeva invece bastasse che una lista fosse contrassegnata da uno scrutatore, ed un'altra fosse contrassegnata dal segretario.

Il giorno dopo il presidente di questa stessa sezione scriveva un lungo ufficio al presidente della sezione principale, ed inviava una seconda lista contrassegnata dal segretario. Questa seconda lista, contrassegnata dal segretario, era inviata dal presidente della sezione principale al ministro dell'interno, e fa parte dell'incartamento.

Oltre a questo in un'altra sezione, essendosi presentato a votare un elettore analfabeto, fu interrogato dal presidente se egli avesse l'incapacità a scrivere per difetti fisici, oppure perchè non sapesse scrivere, e l'elettore rispose che egli era analfabeto. Allora il presidente dell'ufficio lo interrogò, se si trovava iscritto nelle liste precedenti; e l'elettore rispose che no.

L'ufficio elettorale, elevandosi a giudice, non ammise a votare quest'elettore, e l'elettore protestò, facendo anche osservare che altri elettori analfabeti erano stati ammessi a votare senza che una simile interrogazione fosse loro diretta.

L'ufficio ha esaminato lungamente le due quistioni, cioè la prima in quanto alla mancanza della firma del segretario sulle liste elettorali, e la seconda, cioè la esclusione dal voto dell'elettore analfabeto.

In quanto alla prima, sebbene l'articolo 82 della legge elettorale fosse abbastanza chiaro e quell'articolo richiedesse il controllo tanto di un segretario quanto di uno scrutatore, pure è parso all'ufficio che la mancanza della firma del segretario non potesse apportare nullità delle operazioni, tanto più che la seconda lista innovata si trova identica alla prima, ed il verbale della votazione è contrassegnato anche dal segretario. Per tutte queste ragioni dunque l'ufficio ha creduto di non poter ammettere, per la protesta di cui ho fatto parola, l'annullamento della elezione.

In quanto alla seconda questione, cioè quella della esclusione dell'elettore dal voto, l'ufficio ha considerato che l'ufficio elettorale non aveva il diritto d'escluderlo, perchè l'ufficio elettorale non è giudice delle liste elettorali, ma unicamente di certe questioni di fatto, che possono elevarsi nel momento della votazione. Ma in quanto a tutte le altre contestazioni che possono nascere, specialmente quelle che riguardano la lista elettorale, l'ufficio non ha altro diritto che quello di registrare la contestazione e di lasciarne la risoluzione alla Camera, che è giudice supremo.

Pur considerando che l'esclusione di quell'elettore